

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5300 del 29/12/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013, L.R. N. 13/2015, DGR N. 1795/2016. DITTA UNICALCESTRUZZI SPA CON SEDE LEGALE IN CASALE MONFERRATO (AL), VIA LUIGI BUZZI, N. 6 E IMPIANTO DI PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO IN COMUNE DI CERVIA (RA), VIA DEL LAVORO N. 61 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5447 del 29/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventinove DICEMBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

Oggetto: DPR N. 59/2013, L.R. N. 13/2015, DGR N. 1795/2016. DITTA **UNICALCESTRUZZI SPA** CON SEDE LEGALE IN CASALE MONFERRATO (AL), VIA LUIGI BUZZI, N. 6 E IMPIANTO DI PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO IN COMUNE DI CERVIA (RA), VIA DEL LAVORO N. 61 - **ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)**

### IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cervia in data 17/12/15 e acquisita con pg. n. 97423 della Provincia di Ravenna in data 21/12/15 (Pratica ARPAE n. 1963/2016), dalla Ditta Unicalcestruzzi spa (CF: 01303280067), avente sede legale in comune di Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzì n. 6, e impianto di produzione calcestruzzo preconfezionato in comune di Cervia (RA), via del Lavoro n. 61, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);
- comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ LR 21 aprile 1999, n. 3 e smi “*Riforma del sistema regionale e locale*” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ LR 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi “*Norme in materia ambientale*” - Parte IV - in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- ✓ DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ LR 21 aprile 1999, n. 3 e smi “*Riforma del sistema regionale e locale*” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ LR 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 1963/2016, emerge che:

- La Ditta Unicalcestruzzi spa ha presentato al SUAP del Comune di Cervia in data 17/12/15 apposita istanza e relativa documentazione tecnica per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - ✓ autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), rilasciata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 670 del 14/10/2003 per la quale la Ditta dichiara che nulla è stato modificato;
  - ✓ autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del D. lgs n.152/2006 e smi) – rilasciata con atto del Comune di Cervia n. 73/2013 per la quale richiede il rinnovo senza modifiche;

- ✓ comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) – per la quale è in essere l'iscrizione al n. 246 del Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti in procedura semplificata, di cui al provvedimento della Provincia n. 3440/2012, rispetto alla quale la Ditta dichiara che nulla è stato modificato.
- questa SAC ha esperito ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR n. 59/2013, con esito negativo, la verifica di correttezza formale ed ha richiesto (con nota PGRA/2016/707 del 27/01/16) la trasmissione della necessaria documentazione a completamento della comunicazione, sospendendo i termini del procedimento (come da nota del SUAP acquisita da questa SAC al PGRA/2016/1755 del 18/02/16);
- con nota acquisita al PGRA/2016/2212 del 26/02/16 il SUAP del Comune di Cervia ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 22/02/16 (PGRA/2016/1898 del 22/02/16) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato;

VISTO l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59/2013 e l'art. 269, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e smi che prevede: *omissis... "per il rinnovo e l'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'autorità competente...omissis...avvia un autonomo procedimento...omissis"*, per cui la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 4, comma 7, del DPR n. 59/2013 e dalla Legge n. 241/1990 e smi può non essere indetta;

POSTO che la Conferenza di Servizi è una modalità organizzativa che non sposta le competenze, le quali rimangono in capo alle singole Autorità, ma ha lo scopo di rendere più agevole il raggiungimento dell'intesa sul testo del provvedimento, e dato atto che tale intesa può dirsi raggiunta mediante l'acquisizione del parere/nulla osta favorevole espresso da tutte le Autorità interessate dal presente procedimento autorizzativo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- parere del Comune di Cervia per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura (N.O. N.109/2016 Rif. Prot. n. 75449);

DATO ATTO che sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia con l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia resa dalla Ditta con l'istanza di AUA;

RITENUTO che sussistano gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Unicalcestruzzi spa, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione calcestruzzo preconfezionato, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

## DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **Unicalcestruzzi spa** (CF: 01303280067), avente sede legale in comune di Casale Monferrato (AL), Via Luigi Buzzi n. 6, e impianto di produzione calcestruzzo preconfezionato in comune di Cervia (RA), via del Lavoro n. 61, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
  - comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) – di competenza del Comune di Cervia.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA.

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
    - ✓ **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera;
    - ✓ **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato;
    - ✓ **l'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro.

- b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera, o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse, e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni modifica sostanziale delle operazioni di recupero dei rifiuti soggetta ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

- c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013.

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**.
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento.
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Cervia e ad Hera spa, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

## CONDIZIONI:

La Ditta Unicalcestruzzi spa svolge attività di produzione calcestruzzo premiscelato in comune di Cervia (RA), via del Lavoro n. 61.

Le emissioni in atmosfera afferiscono a: dosatrice cemento e ceneri, sfiato stoccaggio cemento e ceneri, sfiato tramoggia di carico betoniera (E1) dotata di idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare mediante Filtro a tasche.

## LIMITI:

I limiti di emissione che la Ditta è tenuta a rispettare nell'impianto sito in comune di Cervia (RA), via del Lavoro n. 61 sono i seguenti:

**PUNTO DI EMISSIONE E1 – DOSATRICE CEMENTO E CENERI, STOCCAGGIO CEMENTO E CENERI, TRAMOGGIA DI CARICO IN BETONIERA – F. TASCHE**

Portata massima	6.700	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C

## Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

## PRESCRIZIONI:

1. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> )
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di micro-inquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)

UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM 25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà

dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. La Ditta è tenuta a presentare alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, con frequenza almeno annuale, un'analisi di caratterizzazione delle ceneri provenienti da centrali termoelettriche, utilizzate nel ciclo produttivo;
5. Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per il punto di emissione indicato**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dalla Ditta su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo. Sullo stesso registro la Ditta è altresì tenuta ad annotare:
  - **le manutenzioni da effettuare al sistema di abbattimento installato sulla emissione E1, con frequenza almeno annuale, la sostituzione del filtro e le eventuali anomalie dello stesso;**
  - **qualsiasi difformità rispetto alla Procedura per la Gestione delle emissioni diffuse, parte integrante e sostanziale alla presente AUA.**
6. La Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti atti alla limitazione delle emissioni diffuse derivanti dall'attività. In particolare deve essere rispettato quanto contenuto nella Procedura Operativa per la gestione delle emissioni diffuse, parte integrante e sostanziale dell'AUA. Qualsiasi variazione alla Procedura allegata, deve essere comunicata alla SAC ARPAE di Ravenna.

<b>Tipo documento</b>	Procedura operativa
<b>Titolo documento</b>	Gestione della polverosità diffusa
<b>Ciclo produttivo Emissioni concentrate</b>	Il processo produttivo si svolge in area pavimentata. Alla formazione del carico corrisponde uno svolgimento d'acqua d'idratazione. Le emissioni sono aspirate e convogliate al sistema di depolverazione
<b>Gestione delle emissioni diffuse</b>	<p>Il piazzale non pavimentato, è destinato ad ospitare le materie prime per la formazione del calcestruzzo in cumuli dai quali, per mezzo della pala caricatrice frontale, sono alimentate le tramogge di stoccaggio degli aggregati.</p> <p>Le materie prime sono trasportate per mezzo di autocarri a cadenza periodica giornaliera (3-6 aut/giorno). Sia la Pala caricatrice, sia gli autocarri contribuiscono, in stagione secca, alla produzione di polverosità diffusa, che deve essere limitata e contenuta osservando la presente procedura gestionale.</p>
<b>Impianti di abbattimento e mitigazione</b>	<p>Lo stabilimento è dotato di una rete di tubazioni che distribuisce acqua in pressione ai punti di irrigazione atti ad abbattere la polverosità aerodispersa. Gli irrigatori sono sia di tipo fisso che mobile; questi ultimi da collocare sul terreno in funzione della maggior o minore dimensione dei cumuli e della maggior o minore di occupazione degli stessi sul piazzale di stoccaggio materie prime. Il tutto come meglio illustrato dall'elaborato grafico allegato alla procedura.</p>
<b>Responsabilità</b>	Del mantenimento in efficienza e della gestione operativa del sistema è responsabile il "RI- Responsabile Impianto", che deve comunicare inefficienze del sistema al Responsabile Tecnico di AREA
<b>Modalità operative</b>	<p>I veicoli in movimento nel piazzale di stoccaggio materie prime devono osservare scrupolosamente la velocità al "passo d'uomo";</p> <p>RI, in funzione delle condizioni meteorologiche, attiva l'impianto d'irrigazione assicurandosi tramite ispezione visiva, che le aree percorse dai mezzi di rifornimento e d'azione della pala caricatrice, siano umide ed i transiti non sollevino polverosità che possa essere aerodispersa dalla ventosità presente. L'impianto d'irrigazione dovrà essere disattivato al raggiungimento delle condizioni di corretta "bagnatura" dei piazzali e riattivato non appena si possano identificare visivamente segnali di aerospersione polverigena.</p>
<b>Emissione</b>	Bbc engineering srl - Firenze
<b>Versione</b>	Rev.01.00 del 16/09/2015 – stabilimento Faenza
<b>Firme</b>	<p>Responsabile Impianto</p> <p>Responsabile tecnico area</p>
<b>Rif:</b>	I:\Documenti & Lavori\Work In progress\UNICAL 2015\AUA_RomagnaMarche\3_Faenza\Rich. Integrazioni\Procedura abbattimento polveri diffuse\procedura mitigazione_polv_aerodisperse_20150916.doc

	<b>TITOLO:</b>	Istruzione Operativa
	<b>ATTIVITA' DI MITIGAZIONE DELLA POLVEROSITA' AERODISPERSA NON CANALIZZABILE</b>	Data emissione: 18/09/2015

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	Procedura operativa.
<b>UNITA' PRODUTTIVA</b>	Tutti gli stabilimenti dell'area
<b>TITOLO DOCUMENTO</b>	Gestione della polverosità diffusa.
<b>CICLO PRODUTTIVO EMISSIONI CONCENTRATE</b>	<p>Il processo produttivo si svolge in area pavimentata. Nelle fasi di carico delle autobetoniere, si aziona automaticamente un getto d'acqua per il contenimento delle polveri.</p> <p>Le polveri residue vengono aspirate e convogliate al sistema di depolverazione.</p>
<b>GESTIONE DELLE EMISSIONI DIFFUSE</b>	<p>Sul piazzale non pavimentato, sono accumulate, tramite pala caricatrice frontale, le materie prime per il confezionamento del calcestruzzo.</p> <p>Il mezzo meccanico alimenta le tramogge di stoccaggio della centrale di betonaggio.</p> <p>I medesimi aggregati sono trasportati con autocarri a cadenza periodica giornaliera (3-6 viaggi/gg.)</p>
<b>IMPIANTO DI ABBATTIMENTO E MITIGAZIONE</b>	<p>Lo stabilimento è dotato di una rete di tubazioni che distribuisce acqua in pressione ai punti d'irrigazione, atti ad abbattere la polverosità aerodispersa.</p> <p>Gli irrigatori sono sia di tipo fisso che mobile; questi ultimi da collocare sul terreno in funzione della maggiore o minore dimensione dei cumuli. Il tutto come meglio illustrato dall'elaborato grafico allegato alla procedura.</p> <p><b>Attivazione</b></p> <p>Nei periodi secchi e/o ventosi ove le aree non pavimentate presentino il rischio di formazione di polverosità che può essere aerotrasportata o sollevata dai mezzi di movimentazione e trasporto, il responsabile dell'impianto, deve attivare manualmente l'impianto d'irrigazione per circa 5' di funzionamento ogni 120'.</p> <p>Tale attivazione impedisce il sollevamento della polverosità in argomento.</p> <p>Qualora le condizioni climatiche siano tali da rendere necessaria una maggior frequenza d'irrigazione sarà compito del responsabile dell'impianto provvedere in maniera</p>

Emessa da RSPP Mitigazione polveri aerosospesi 2015	Rev. N° 1.00
Approvato dal Capo area	Data 18/09/2015 Pag. 1 di 3

**ATTIVITA' DI MITIGAZIONE DELLA POLVEROSITA' DIFFUSA**

---

	autonoma a garantire il rispetto delle condizioni di mitigazioni obiettivo della presente istruzione operativa.
<b>AREA DI RISCHIO</b>	Tutte le aree dell'unità produttiva non pavimentate: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Aree di stoccaggio materie prime con aggregati (cumuli)</li> <li>○ Piste non pavimentate ove si movimentano materie prime (pala meccanica) ed oggetto di percorrenza degli autocarri per il rifornimento delle materie prime.</li> </ul>
<b>CRITICITA' DEL RISCHIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Generazione di polverosità oltre i confini dello stabilimento.</li> <li>○ Inquinamento atmosferico per polverosità non canalizzabile.</li> </ul>
<b>CRITICITA' DEL RISCHIO</b> (aggiuntive)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Salute e sicurezza sul lavoro.</li> <li>○ Gestione dei rifiuti prodotti.</li> </ul>
<b>RESPONSABILITA'</b>	L'efficienza dell'impianto è affidata al R.I. (Responsabile impianto) che deve comunicare eventuali anomalie del sistema al responsabile tecnico di area.
<b>NORME DI RIFERIMENTO</b>	Emissioni in atmosfera D.Lgs. 152/2006  Gestione dei rifiuti D.Lgs. 152/2006
<b>AZIONE DI CONTROLLO</b>	Il responsabile dell'impianto controlla visivamente, anche più volte durante la giornata di lavoro, l'efficienza dell'impianto di irrigazione; riporta l'esito del controllo sul "registro dei controlli d'impianto". L'esito della verifica dovrà essere riportato sul "registro dei controlli", esposto secondo la simbologia prevista, che rappresentano quanto di seguito: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>NESSUNA ANOMALIA:</b> se il sistema è visivamente efficiente e non presenta malfunzionamenti e/o inefficienza nella mitigazione.</li> <li>○ <b>ANOMALIA:</b> se il sistema è palesemente inefficiente e presenta malfunzionamenti e/o inefficienza nella mitigazione.</li> </ul>

Emessa da RSPP Mitigazione polveri diffuse 2015	Rev. N° 1.00
Approvato dal Capo area	Data 18/09/2015 Pag. 3 di 3

**ATTIVITA' DI MITIGAZIONE DELLA POLVEROSITA' DIFFUSA**

---

**AZIONE DI CONTROLLO  
DELLA PULIZIA DEI  
PERCORSI**

Il responsabile dell'impianto controlla visivamente lo stato di pulizia dei piazzali pavimentati e delle vie di circolazione pavimentate e, nel caso si formi dell'accumulo di limo trasportato dalle ruote degli autocarri, informa il responsabile tecnico di area che provvederà al noleggio di spazzatrice stradale atta a rimuovere la criticità segnalata.

**FIRME**

Responsabile impianto

\_\_\_\_\_

Responsabile tecnico di area

\_\_\_\_\_

Emessa da RSPP	Rev. N° 1.00
Mitigazione polveri diffuse 2015	Data 18/09/2015
Approvato dal Capo area	Pag. 3 di 3

## OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO

## CONDIZIONI:

La Ditta è iscritta al n. **246**, classe 6, del registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) per lo svolgimento delle operazioni di riciclo/recupero (R5) - nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998 - relativamente alle seguenti tipologie e quantità di rifiuti non pericolosi:

Tipologia di rifiuti (All. 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi)	Operazione di recupero prevista (All. 1 - Suball. 1 del DM 05/02/98 e smi)	Quantità massima comunicata (t/a)
13.1 Ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da combustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quale 100102	R5	2.900

## PRESCRIZIONI:

1. I rifiuti non pericolosi effettivamente destinati a recupero classificati con codice CER 100102 (*Ceneri leggere di carbone provenienti da centrali termoelettriche*) provengono dai seguenti impianti indicati nella comunicazione:
  - i. Enel produzione spa - Centrale Termoelettrica di La Spezia via Valdilocchi, 32, La Spezia;
  - ii. Enel produzione spa - Centrale Termoelettrica di Torre Valdaliga nord, via Aurelia nord, n. 32, Civitavecchia (RM);
  - iii. Tirreno Power spa via Barberini n.47, Roma - Centrale di Vado Ligure, via A. Diaz, 128 (SV).

Qualora la Ditta intendesse inserire altre aziende produttrici di ceneri (CER 100102) dovrà inviare a questa SAC di ARPAE idonea certificazione che attesti l'idoneità di tali rifiuti al processo di recupero indicato.
2. La Ditta è tenuta ad effettuare l'attività conformemente a quanto dichiarato nella documentazione tecnica allegata alla comunicazione di inizio attività trasmessa ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi e acquisita agli atti.
3. La Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel DM 05/02/98 e smi, nonché delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti ovvero di tutti gli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). La Ditta è altresì tenuta al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e scarichi idrici.
4. La Ditta è tenuta, **entro il 30 aprile di ogni anno**, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350. In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.

**SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA****CONDIZIONI:**

La Ditta Unicalcestruzzi spa svolge produzione calcestruzzo preconfezionato in comune di Cervia (RA), via del Lavoro n. 61 e le acque reflue sono costituite da reflue di dilavamento e scaricano in rete fognaria pubblica.

La planimetria della rete fognaria "Tavola Unica del Novembre 2007 (modif. Aprile 2008)", ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, viene allegata e costituisce parte integrante e sostanziale dell'AUA.



**PRESCRIZIONI:**

1. Lo scarico delle acque reflue di dilavamento, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3, allegato 5, parte terza del D.Lgs n.152/06 (scarico in acque superficiali) recepita dal "*Regolamento degli scarichi civili e produttivi che recapitano in reti fognarie pubbliche*" del Comune di Cervia, per i seguenti parametri: **pH – COD e solidi Sospesi Totali, Idrocarburi totali e Cromo totale.**
2. Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue di dilavamento che attesti la conformità alla Tabella 3 allegato 5, parte terza del D.Lgs n.152/06 recepita dal "*Regolamento degli scarichi civili e produttivi che recapitano in reti fognarie pubbliche*" del Comune di Cervia, per i parametri richiamati al punto precedente. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con le modalità e la tempistica che l'autorità competente riterrà opportune.
3. Le operazioni di pulizia e manutenzione al bacino e alla vasca di sedimentazione delle acque reflue di dilavamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice al fine di mantenere conforme la loro capacità depurativa. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006; (Rimozione dei fanghi e degli oli accumulati). La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
4. Nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente, è fatto obbligo di darne immediata comunicazione al Comune di Cervia e all'ARPAE - Sezione Territoriale Ravenna.
5. Ogni eventuale variazione strutturale/ampliamento che modifichi permanentemente le caratteristiche quali-quantitative dello scarico dovrà essere comunicata al Comune di Cervia e all'ARPAE - Sezione Territoriale Ravenna e comporterà, per titolare dello scarico, la presentazione di una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico.
6. Il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, dovrà essere mantenuto sempre accessibile in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.
7. Gli enti preposti al controllo, a mezzo di incaricati possono, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e possono controllarne la quantità scaricata.
8. **Sono ammessi, in FOGNATURA BIANCA, per salvaguardare la funzionalità idraulica della rete nera legata all'assenza di capacità residua, unicamente gli scarichi derivanti dal dilavamento piazzale.**

9. **Entro tre mesi dalla data di ricezione dell'atto autorizzativo**, la Ditta deve presentare a HERA un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3, allegato 5, parte terza del D.Lgs n.152/06 (scarico in acque superficiali);
10. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
- ✓ bacino di raccolta acque meteoriche di piazzale in zona costantemente accessibile;
  - ✓ vasca di affinamento della sedimentazione;
  - ✓ pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
  - ✓ misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;
  - ✓ pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
11. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA
12. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
13. La Ditta **deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
14. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
15. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere all'ente competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.



COMUNE DI CERVIA  
FG. 81 mapp.80



OPERE DI ADEGUAMENTO DGR 1860

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**